



Oggetto: FSNI. GOHASTA SRL. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale, ricordando che la Giunta camerale, con proprio precedente provvedimento n. 86/12 del 1 ottobre 2012, aveva deliberato:

1. di accogliere [...] la domanda di accesso al Fondo Sviluppo Nuove Imprese presentata dal sig. Alessandro Sottocornola in qualità di legale rappresentante di GoHasta srl con sede legale in Firenze Viale Volta 101;
2. di sottoscrivere una quota non superiore al 20% del capitale sociale di GoHasta srl per un ammontare di € 20.000,00= nominali con un sovrapprezzo di € 180.000,00= per complessivi € 200.000,00=;
3. di subordinare l'esecutività della presente deliberazione alla previa apertura, da parte dell'impresa richiedente, di una unità operativa oggetto del programma di attività in Provincia di Prato, nonché alla firma da parte di tutti i soci dei patti parasociali;
4. di stabilire, quale prezzo di riacquisto, il valore di 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera di Commercio;
5. di rinviare a successivi provvedimenti la eventuale nomina di un rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale della costituenda società;
6. di concedere l'aiuto sulla base del regime "De minimis" di cui al Regolamento CE 1998/2006;
7. di dare mandato al Presidente (o suo delegato) di procedere alla firma dei patti parasociali.

Il Segretario Generale consegna quindi ai componenti di Giunta una copia dello schema di patti parasociali che la Camera di Commercio dovrà stipulare con la controparte allo scopo di regolare le reciproche relazioni nel periodo d'intervento del Fondo.

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

RICHIAMATO il Regolamento di attuazione del Fondo Rotativo Imprese Innovative, approvato con deliberazione di giunta n. 73 del 28/09/2009 e il Bando per la presentazione delle candidature, approvato con deliberazione di giunta n. 106 del 22/12/2009;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 86/12 del 1 ottobre 2012, citata nelle premesse;

VISTO lo schema di patti parasociali con il soggetto proponente;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare la partecipazione della Camera, richiedere la presenza di un proprio rappresentante nell'ambito dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti nella società in oggetto, ponendo il soddisfacimento di tale richiesta come condizione per l'ingresso della Camera nella società;

ATTESO pertanto che la società in oggetto dovrà, qualora non già provveduto, nominare un proprio organo di controllo interno deputato alla revisione dei conti, del quale la Camera esprimerà

il nominativo, in caso di organo monocratico, oppure esprimerà un titolare e un supplente, in caso di organo collegiale;


RICHIAMATA la legge 580 del 29/12/1993 e successive modifiche e integrazioni sul riordinamento delle Camere di Commercio;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di patti parasociali tra la Camera di Commercio di Prato e GoHasta srl nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A"), ne forma parte integrante, dando mandato al Presidente (o suo incaricato) di procedere alla sottoscrizione apportando quelle modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie in seguito alla negoziazione con la controparte;
2. di richiedere la presenza di un proprio rappresentante nell'ambito dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti nella società in oggetto, ritenendo il soddisfacimento di tale richiesta come condizione essenziale per l'ingresso della Camera nella società;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)





Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 44/13 del 15.04.2013

**FSNI. GoHasta
Patto Parasociale**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 8 (compresa la copertina)



PATTO PARASOCIALE

Per effetto del presente Patto Parasociale stipulato in data _____

Fra i seguenti signori e società:

1. ALESSANDRO SOTTOCORNOLA, nato a Firenze il 7.2.1975, residente in Firenze, Via Santa Reparata 49) di seguito anche "Socio A" o "A";
2. SILVIO PAOLI, nato a Firenze il 9.10.1965, residente in Firenze, Via Orazio Vecchi 33, di seguito anche "Socio B" o "B";
3. FEDERICO MARCHI, nato a... il ... di seguito anche "Socio C" o "C";
4. GIOFIN srl, con sede in Firenze, Viale Alessandro Volta n. 101, di seguito anche "Socio D" o "D";
5. CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO, con sede in Prato via Valentini 14, qui rappresentata dal (di seguito anche la "Camera ")

A, B, C e D (anche denominati I Soci di Gohasta srl), i Soci di Gohasta srl e la Camera anche denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

Ai fini del presente Patto Parasociale i soci A, B e C costituiscono un'unica Parte con **obbligazione solidale** nei confronti della Camera.

Premesso che:

- a. A, B e D hanno costituito una nuova società denominata Gohasta srl , (di seguito: Gohasta srl) della quale detengono una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale pari a euro 100.000,00; in particolare A detiene una quota di partecipazione di € 17.500 pari al 17,5% del capitale sociale, B detiene una quota di partecipazione di € 17.500 pari al 17,5% del capitale sociale, D detiene una quota di partecipazione di € 65.000 pari al 65% del capitale sociale;
- b. In seguito all'ingresso della Camera nella compagine sociale, entrerà a far parte della stessa anche il sig. Federico Marchi, come sopra identificato al precedente punto 3.
- c. La società Gohasta srl intende svolgere la propria attività nel settore della creazione e gestione di siti internet e domini;
- d. La società Gohasta srl intende reperire fin dalla sua costituzione nuove risorse finanziarie, nella forma di capitale di rischio, per realizzare lo sviluppo organico delle attività produttive e commerciali della Società Gohasta srl nei settori di cui al precedente punto c) delle Premesse e a tal fine ha presentato domanda di ammissione al Fondo Sviluppo Nuove Imprese (per il seguito: FSNI) gestito dalla Camera per il finanziamento delle attività della Società;
- e. I Soci di Gohasta srl hanno interesse a che la società reperisca le risorse finanziarie necessarie per realizzare i programmi di sviluppo di cui al precedente punto c) delle Premesse e dettagliati nel Business Plan allegato alla domanda e a tal fine si sono rivolti alla Camera perché valutasse l'opportunità di un investimento nel capitale della società mediante domanda al FSNI.

La Camera, dopo attento esame e valutazione delle caratteristiche della costituenda società Gohasta srl così come rappresentate anche dai Manager e dai Soci di Gohasta srl, ha deliberato di effettuare l'investimento di cui al precedente punto e) delle premesse mediante la sottoscrizione di una quota di capitale per un valore di Euro 20.000 non superiore al 20% del capitale sociale ed € 180.000 come sovrapprezzo quale esso risulta a seguito dell'ingresso della Camera.

Con l'ingresso della Camera il capitale sociale verrà aumentato a € 120.000 e la ripartizione delle quote tra i soci sarà la seguente:

- A € 17.500 (14,58% del capitale sociale)
- B € 17.500 (14,58% del capitale sociale)
- C € 30.000 (25% del capitale sociale)
- D € 35.000 (29,17% del capitale sociale)
- Camera € 20.000 (16,67% del capitale sociale)

si conviene quanto segue:

1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Patto. .

2. Disposizioni relative al funzionamento della Società

2.1 Le Parti convengono che, prima che Camera entri nel capitale sociale di Gohasta srl:

verrà tra le Parti approvato e sottoscritto un *Bilancio Preventivo Annuale per l'anno 2013, che dovrà essere predisposto – nella stessa forma e con le tempistiche previste al successivo punto 2.2 lett. b) n. 3, anche per gli anni a seguire da parte dell'Organo Amministrativo e comunque per il tutto il periodo di tempo in cui*



la Camera sarà socia di Gohasta srl. Il bilancio preventivo avrà la forma e la composizione del bilancio in formato civilistico (ex art. 2424 e ss. del Codice Civile), con riferimento ai soli dati numerici relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, cui si dovrà accompagnare un prospetto –rendiconto finanziario- che metta in evidenza i flussi di cassa derivanti dalla gestione.

2.2 Dal momento della sottoscrizione del Capitale da parte della Camera le Parti convengono che:

- a. l'Assemblea dei Soci di Gohasta srl delibererà con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le delibere di distribuzione di utili e riserve a qualsiasi titolo, per le quali sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno il 80% del capitale sociale; lo stesso quorum costitutivo e deliberativo è richiesto nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479.
- b. l'Assemblea dei soci di Gohasta srl, in aggiunta ai poteri non delegabili per legge, avrà competenza esclusiva e non delegabile sulle seguenti materie, nei limiti infra indicati:
 1. acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili, per importi superiori a € 500.000,00;
 2. assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; affitto, acquisto, vendita, permuta e conferimento di aziende o di rami aziendali;
 3. **approvazione del Bilancio Preventivo Annuale declinato anche in ottica semestrale, che dovrà essere approvato entro il 30 di novembre dell'anno precedente rispetto a quello di 'previsione'**;
 4. Contratti tra società e i terzi di valore superiore a € 100.000;
 5. Contratti, accordi, atti di disposizione, fidejussioni e ogni altro impegno relativo alla concessione di garanzia a favore di terzi di qualsiasi genere di importo superiore ad € 100.000,00 (centomila) per singolo atto, salvo siano già previsti nel Budget Annuale;
 6. richiesta di finanziamenti, mutui passivi, anticipazioni bancarie e similari di importo superiore ad € 500.000,00 per singolo atto;

Per le materie sopra riportate sarà necessaria la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

- c. la Camera si riserva il diritto di nominare un amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Gohasta srl. La Camera avrà inoltre il diritto di designare il sostituto in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore da essa designato, nonché di richiedere la revoca dell'amministratore da essa designato, manlevando e tenendo indenne in tal caso la Società e le altre Parti per le eventuali pretese (comprese le spese legali) dell'amministratore così revocato;
- d. Nel caso in cui la Camera abbia esercitato il diritto a designare un amministratore, quest'ultimo avrà il compito di verificare l'attuazione delle delibere consiliari, ma non avrà poteri operativi.
- e. La Camera richiede la nomina di un proprio rappresentante all'interno dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti all'interno della società. In caso di organo collegiale, la Camera avrà il diritto di designare un sindaco effettivo e un supplente. Qualora non già provveduto, i Soci di Gohasta srl si impegnano a costituire un organo interno di controllo deputato alla revisione dei conti, apportando le modifiche allo Statuto della società che dovessero eventualmente risultare necessarie. I Soci di Gohasta srl riconoscono che il soddisfacimento di tale richiesta costituisce condizione essenziale per l'ingresso della Camera nella società.

3. Dead-lock

Qualora su una delle questioni di cui al precedente punto 2.2 lettere a) b) ed e) il Consiglio di amministrazione o l'Assemblea dei soci si trovasse nell'impossibilità di procedere alla suddetta approvazione per mancanza di quorum costitutivo/deliberativo e detta situazione si protraesse anche nelle successive due sedute, da tenersi rispettivamente non prima del 15° giorno dalla prima e non prima del 15° giorno dalla seconda, la Parte che non ha determinato lo stallo, o la parte che ha proposto la votazione della questione, potrà chiedere al Presidente, o, in mancanza, all'Amministratore Delegato, di accertare la sussistenza di una situazione di "dead-lock" mediante comunicazione scritta alle Parti, indicando l'argomento sul quale lo stallo si è verificato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, l'Amministratore Delegato, verificate le condizioni sopra descritte, confermeranno la sussistenza di una situazione di "dead-lock" mediante comunicazione scritta alle Parti, indicando l'argomento sul quale lo stallo si è verificato.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, ciascuna Parte farà sì che un Consigliere di Amministrazione tra quelli di propria designazione o altro proprio incaricato rediga e distribuisca all'altra Parte e agli altri amministratori un memorandum che delinea la propria posizione sulla questione oggetto di divergenza e le proprie ragioni per aver assunto o fatto assumere tale posizione. Ciascun memorandum verrà sottoposto alla valutazione delle Parti, che faranno il possibile per comporre amichevolmente ed in buona fede la divergenza. Qualora le stesse raggiungano un accordo, le Parti dovranno predisporre un pro-forma di delibera da sottoporre alla riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea. Le Parti dovranno fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per assicurare che tali delibere vengano tempestivamente prese e messe in atto.

Nel caso in cui entro 30 giorni dalla data della ricezione della comunicazione di "dead-lock" di cui sopra la divergenza non possa essere risolta, si applicherà la seguente procedura.

3.1 Opzione call a favore del Soci di Gohasta srl

La Camera concederà ai Soci di Gohasta srl un'opzione gratuita per l'acquisto di tutte le quote detenute dalla Camera per un prezzo pari a 1,08 volte l'Investimento Netto effettuato da Camera in Gohasta srl a quella data;

L'opzione di acquisto sarà valida solo per l'acquisto della totalità delle quote di Gohasta srl detenute dalla Camera e dovrà essere esercitata entro 180gg dalla data di comunicazione della situazione di dead lock e avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di vendita ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui il Soci di Gohasta srl daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di acquisto.

Le quote di Gohasta srl oggetto dell'opzione di acquisto saranno cedute entro 180gg dalla data di esercizio dell'opzione di vendita con contestuale pagamento del prezzo da parte del compratore, salvo dilazione di pagamento che potrà essere concessa dalla Camera a proprio insindacabile giudizio, previo il rilascio di opportune garanzie reali o fideiussorie da parte dei Soci di Gohasta srl, soggette all'autonoma valutazione della Camera.

3.2 Ulteriore sblocco della situazione di dead lock

Qualora venisse dichiarata una situazione di dead-lock e i Soci di Gohasta srl non esercitassero l'opzione di acquisto delle quote di Gohasta srl detenute dalla Camera, si osserverà la seguente procedura;

- a) La parte che non ha provocato lo stallo (di seguito anche la "Parte Proponente") dovrà comunicare alla parte che ha provocato lo stallo (di seguito anche la "Parte Ricevente") un'offerta contenente il prezzo per quota al quale è disposta a vendere tutta la propria partecipazione o ad acquistare tutta quella della Parte Ricevente; nel caso in cui la Parte proponente sia la Camera, l'offerta di vendita di cui sopra non potrà comunque essere inferiore al valore di 1,08 volte l'Investimento Netto effettuato dalla stessa. Si precisa che non saranno valide offerte in cui il prezzo unitario per quota di cessione per la partecipazione della Parte Proponente e il prezzo unitario per azione di acquisto delle quote della Parte Ricevente sia diverso.
- b) Entro 60 giorni dal ricevimento dell'offerta di cui sopra la Parte Ricevente dovrà:
 1. comunicare la volontà di acquistare tutta la partecipazione detenuta dalla Parte Proponente al prezzo per quota comunicato oppure, in alternativa,
 2. comunicare la volontà di vendere tutta la propria partecipazione alla Parte Proponente al prezzo per quota comunicato oppure, in alternativa,
 3. indicare (si applicheranno, mutatis mutandis, le regole di cui al precedente punto a) un nuovo maggior prezzo per quota al quale la Parte Ricevente è disposta a vendere tutta la propria partecipazione o ad acquistare tutta quella della Parte Proponente;
- c) in ciascuno dei casi di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera b), la compravendita della partecipazione si intenderà conclusa al momento del ricevimento, da parte della Parte Proponente della comunicazione relativa;
- d) nel caso di cui al punto 3 della precedente lettera b), la Parte Proponente, entro 30 giorni, dovrà comunicare alla Parte Ricevente la volontà di i) acquistare dalla Parte Ricevente tutta la partecipazione detenuta nella Società al nuovo prezzo per quota comunicato oppure, in alternativa, ii) vendere alla Parte Ricevente tutta la partecipazione detenuta nella Società al nuovo prezzo per quota comunicato;
- e) il prezzo di vendita di cui alle lettere precedenti dovrà essere corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento delle Quote. Eventuali dilazioni di pagamento dovranno essere assistite da fideiussione bancaria di primario istituto bancario di gradimento dell'acquirente, o da capiente garanzia reale. Il trasferimento dovrà avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla ultima data di cui alle lettere b) e c).
- f) Qualora la Parte Proponente non formulasse la propria proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di dead lock, ovvero non formulasse una proposta conforme al precedente punto a), la Parte Ricevente potrà a sua volta formulare una proposta ai sensi dello stesso punto a). Si applicheranno, in maniera speculare, le regole di cui ai punti precedenti e la Parte Ricevente assumerà il ruolo della Parte Proponente e viceversa.

4. Trasferimento delle Quote

4.1 Ciascuna Parte si impegna, per un periodo di 3 anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale, a non trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote di Gohasta srl detenute, senza il consenso scritto dell'altra Parte. Ai fini dell'articolo 1379 del Codice Civile, ciascuna Parte riconosce che il divieto di trasferire le quote di Gohasta srl dalla stessa detenute previsto nel presente paragrafo è contenuto entro convenienti limiti di tempo e risponde ad un apprezzabile interesse delle altre Parti, consistente nel coalizzare le energie e gli sforzi al fine di avviare la Società. A prescindere dalle disposizioni di cui al paragrafo precedente, il trasferimento da parte dei soci delle quote di Gohasta srl è soggetto al diritto di prelazione previsto dallo Statuto di Gohasta srl.

4.2 Resta inteso che il diritto di prelazione non opererà esclusivamente in caso di cessione delle partecipazioni dai soci a società controllate, controllanti gli stessi ai sensi dell'art. 2359, l e il comma, del codice civile, o controllate dalla medesima controllante (di seguito "Società del Gruppo"), purché si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- a) sia ceduta tutta la partecipazione;
- b) il cessionario assuma contestualmente nei confronti delle altre Parti tutte le obbligazioni previste dal presente Patto;
- c) il cedente resti solidalmente responsabile con il cessionario in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente patto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui vengano meno, per qualsiasi ragione, i rapporti di controllo ex art. 2359 cod. civ. il socio cedente dovrà riacquistare dal cessionario tutta la partecipazione (facendo in modo che il cessionario la ceda ed essendo altresì il



cessionario obbligato a cederla), ovvero, qualora il cedente sia cessato o non adempia, l'altra Parte avrà il diritto di acquistare l'intera partecipazione.

- d) il cessionario abbia, a insindacabile giudizio dell'altra Parte, una organizzazione, conoscenze e capacità tecniche simili a quelle del cedente, tali da permettere apporti all'attività della Società simili a quelli del cedente.

Resta inteso che nel caso di cessione di partecipazioni e di esercizio del diritto di prelazione ai sensi dello statuto sociale, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 4.2 (c).

5. Co-vendita delle quote

5.1 Qualora i Soci di Gohasta srl intendano cedere a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote detenute in Gohasta srl e la Camera non intenda esercitare rispetto a tale cessione il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 4:

- a) ove in seguito alla cessione, i Soci di Gohasta srl detengano una quota di partecipazione inferiore al 50% del capitale di Gohasta srl, i Soci di Gohasta srl faranno in modo, ove ciò sia loro richiesto dalla Camera, che il compratore acquisti per primo tutte le quote di Gohasta srl detenute dalla Camera fermo restando che, ove il prezzo pagato dal compratore per tutte le quote di Gohasta srl cedute dalla Camera sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera in Gohasta srl fino a quel momento, il prezzo complessivo pagato dal compratore per tutte le quote di Gohasta srl cedute dai Soci di Gohasta srl e dalla Camera sarà ripartito tra i Soci di Gohasta srl e la Camera in modo tale che l'importo ricevuto da Camera non sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto;
- b) ove in seguito alla cessione, i Soci di Gohasta srl mantengano una quota di partecipazione superiore al 50% del capitale di Gohasta srl essi faranno in modo, ove ciò sia loro richiesto dalla Camera, che il compratore acquisti quote sia dai Soci di Gohasta srl sia dalla Camera, allo stesso prezzo in proporzione alle rispettive partecipazioni dei Soci di Gohasta srl e della Camera in Gohasta srl a tale momento, fermo restando che, ove il prezzo pagato dal compratore per tutte le quote di Gohasta srl cedute da Camera sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto effettuato da Camera in Gohasta srl fino a quel momento rapportato alla quota di partecipazione ceduta, il prezzo complessivo pagato dal compratore per tutte le quote di Gohasta srl cedute dai Soci di Gohasta srl e Camera sarà ripartito tra i Soci di Gohasta srl e Camera in modo tale che l'importo ricevuto da Camera non sia inferiore a 1,08 volte l'investimento netto effettuato da Camera in Gohasta srl fino a quel momento rapportato alla quota di partecipazione ceduta.

Ai fini del presente Patto, ovunque si faccia riferimento all'Investimento Netto della Camera in Gohasta srl per tale si intenderà la somma: di

- ogni importo versato dalla Camera in Gohasta srl a titolo di sottoscrizione di capitale e sovrapprezzo, versamento in conto capitale o a fondo perduto; meno
- ogni importo che Camera abbia ricevuto da Gohasta srl a titolo dividendi; meno
- ogni importo realizzato da Camera tramite la vendita di quote.

Si precisa per chiarezza che il patto di covendita di cui al presente art. 5.1 del Patto si applica a ogni ipotesi di trasferimento a terzi di quote della Gohasta srl ivi compresa espressamente l'ipotesi di conferimento di quote di Gohasta srl in società terze.

5.2 Le disposizioni del precedente articolo 5.1 non si applicano in caso di trasferimento della partecipazione detenuta dai Soci di Gohasta srl e dalla Camera a Società del Gruppo di rispettiva appartenenza, purché si realizzino tutte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) del precedente art. 4.2. Nel caso in cui la Società del Gruppo a cui siano state trasferite le quote di Gohasta srl cessi per qualsiasi ragione dal far parte del Gruppo del socio trasferente, il socio trasferente dovrà immediatamente riacquistare le quote di Gohasta srl trasferite a tale società del gruppo o farle riacquistare da altra Società del Gruppo del socio trasferente.

6. Opzione di vendita

6.1 Qualora i Soci di Gohasta srl non rispettassero il patto di covendita di cui al precedente articolo 5.1, la Camera avrà un'opzione gratuita di vendita nei confronti dei Soci di Gohasta srl per la quota di che avrebbe avuto il diritto di vendere a terzi per effetto del patto di covendita e allo stesso prezzo, termini e condizioni previsti nel citato patto di covendita.

L'opzione di vendita di cui al precedente paragrafo del presente articolo 6.1 avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui i soci richiedenti daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di vendita.

Le quote di Gohasta srl oggetto dell'opzione di vendita saranno cedute entro dieci giorni lavorativi dalla data di esercizio dell'opzione di vendita con contestuale pagamento del prezzo da parte del compratore.

Si precisa per chiarezza che l'opzione di vendita di cui al presente articolo 6.1 del Patto si applica a ogni ipotesi di trasferimento a terzi di quote di Gohasta srl ivi compresa espressamente l'ipotesi di conferimento di quote di Gohasta srl in società terze.

6.2 Le disposizioni del precedente articolo 6.1 non si applicano in caso di trasferimento della partecipazione detenuta dai Soci di Gohasta srl a Società del Gruppo di rispettiva appartenenza, purché si realizzino tutte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) del precedente art. 4.2. Nel caso in cui la Società del Gruppo a cui siano state trasferite le quote della Gohasta srl cessi per qualsiasi ragione a far parte del Gruppo del socio trasferente, il socio



trasferente dovrà immediatamente riacquistare le quote di Gohasta srl trasferite a tale società del gruppo o farle riacquistare da altra Società del Gruppo del socio trasferente.

7. Reporting periodici

I Soci di Gohasta srl si impegnano, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre solare (gennaio/giugno, luglio/dicembre), a far sì che l'organo amministrativo produca e trasmetta alla Camera un report semestrale (di seguito il "Reporting").

In caso di mancata presentazione del report semestrale nel termine prescritto, la Camera di Commercio potrà concedere ulteriori 90 giorni per l'adempimento. Nel caso che anche rispetto a questo nuovo termine la società non provveda l'Amministratore Delegato (o il Consiglio di Amministrazione qualora esistente) sarà considerato decaduto e sarà sostituito da un soggetto/i designato/i dalla Camera.

Il reporting dovrà in ogni caso prevedere:

- a) **situazione economica, patrimoniale e finanziaria** di Gohasta srl del semestre, con esame degli scostamenti rispetto al **Bilancio Preventivo Annuale** approvato e opportunamente declinato anche in ottica semestrale (ovvero, previsione annuale e relative previsioni semestrali);
- b) dettaglio della posizione finanziaria della società, con esatta indicazione degli affidamenti bancari in essere e dei relativi utilizzi e delle forme di finanziamento similari (factoring, sconto fatture etc.);
- c) elenco degli ordini acquisiti nel mese e progressivo con *backlog* (ordinativi inevasi e/o programmati) dei successivi sei mesi;
- d) elenco delle offerte a clienti e del relativo stato di avanzamento;
- e) elenco delle posizioni creditorie e debitorie con evidenza delle situazioni di sofferenza;
- f) principali dati economici, patrimoniali e finanziari delle società controllate e partecipate.

7.4 Resta inteso che qualora per tre semestri consecutivi:

- a) l' **INDEBITAMENTO** riportato nel reporting superi del **30%** quanto previsto nel Bilancio Preventivo Annuale (per l'indebitamento si intende l'importo, così come evidenziato in Bilancio, derivante dalla somma: (i) *dell'indebitamento verso banche*; (ii) *dei debiti a qualsiasi titolo maturati verso enti previdenziali e assistenziali, nonché dei debiti tributari per imposte dirette e indirette e similari, diversi da quelli correnti*; (iii) *dei debiti commerciali verso fornitori scaduti da oltre 60 giorni*), oppure
- b) i **RICAVI** (voce A.1 del Conto Economico, cfr. art. 2425 cc) della società riportati nel reporting risultino inferiori del **50%** rispetto alle previsioni del Bilancio Preventivo Annuale e del relativo dettaglio semestrale, oppure
- c) l'**EBITDA** della società riportato nel reporting risulti inferiore del **40%** alle previsioni del bilancio preventivo annuale e il relativo dettaglio semestrale. L'EBITDA (o MOL, Margine Operativo Lordo) sarà determinato dalla differenza tra il "Valore Aggiunto" e il "Costo del Personale" (voce A.9 del Conto Economico, ex art. 2425 cc). Il suddetto "Valore Aggiunto" sarà determinato dalla differenza tra il "valore della produzione operativa" e i "costi esterni". Il "valore della produzione operativa" è determinato dalla somma delle seguenti voci del Conto Economico (ex art. 2425 del Codice Civile): A.1 (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + A.2 (*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*) + A.3 (*variazioni dei lavori in corso su ordinazione*) + A.4 (*incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*). I "costi esterni" sono invece frutto della somma tra le seguenti voci del Conto Economico (ex art. 2425 del Codice Civile): B.6 (*costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*) + B.7 (*costi per servizi*) + B.8 (*costi per godimento beni di terzi*) + B.11 (*Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*).

La Camera potrà chiedere ai Soci di Gohasta srl la sostituzione dell'Amministratore Delegato o dell'intero Consiglio di Amministrazione e i Soci di Gohasta srl si impegnano a far sì che si possa procedere alla sostituzione dell'Amministratore Delegato e/o dell'intero organo amministrativo con soggetto/i gradito/i da parte della Camera.

7.5 Qualora i Soci di Gohasta srl si rendano inadempienti per la mancata sostituzione dell'Amministratore Delegato ovvero dell'intero organo amministrativo, la Camera avrà una opzione gratuita di vendita nei confronti dei Soci di Gohasta srl dell'intera partecipazione detenuta nella Gohasta srl, ai medesimi prezzi termini e condizioni indicati al precedente articolo 6.

8. Altri impegni

8.1 I Soci di Gohasta srl si impegnano a costituire e mantenere una unità operativa oggetto del programma di attività in provincia di Prato per tutta la durata dell'intervento camerale; in mancanza della costituzione entro la fine del corrente anno 2013 i Soci di Gohasta srl riconoscono che la Camera non potrà procedere ad alcuna erogazione finanziaria; in mancanza di mantenimento la Camera avrà un'opzione gratuita irrevocabile per la cessione ai Soci di Gohasta srl dell'intera partecipazione detenuta nella Società Gohasta srl per un prezzo pari a 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera in Gohasta srl fino a quel momento.

9. Divieto di concorrenza e violazione di accordi preesistenti; esclusiva.

9.1 Le Parti dichiarano che le disposizioni del presente Patto non violano preesistenti accordi scritti o verbali di qualsiasi natura e genere di ciascuna delle Parti con terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, patti parasociali, accordi commerciali, patti di concorrenza, esclusive etc. A tal fine ciascuna Parte si impegna a manlevare e a tenere indenne l'altra Parte degli eventuali danni procurati a terzi o a Gohasta srl o da richieste di risarcimento da parte di terzi per effetto della violazione delle disposizioni di cui al precedente capoverso.



9.2 I Soci di Gohasta srl si impegnano a far confluire in Gohasta srl e/o in società da essa controllate ogni nuova iniziativa commerciale che intendessero intraprendere nel settore della creazione e gestione di siti internet e domini, essendo inteso che dette iniziative potranno venir realizzate e sviluppate esclusivamente tramite Gohasta srl e le società da essa controllate.

10. Disinvestimento

10.1 I Soci di Gohasta srl riconoscono che la Camera ha acquisito una quota di partecipazione in Gohasta srl anche in relazione alla valutazione del Piano Industriale effettuata dal Fondo Rotativo (FSNI) della Camera. Gli stessi riconoscono che l'ingresso della Camera nel capitale di Gohasta srl è finalizzato a dotarla delle risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo della medesima.

10.2 Decorsi tre anni dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e non essendosi verificati i presupposti di cui agli articoli 3 e 6 del presente Patto con la conseguente uscita della Camera dalla compagine sociale della Gohasta srl, la Camera avrà un'opzione gratuita irrevocabile per il recesso dell'intera partecipazione detenuta nella Società Gohasta srl per un valore di liquidazione della quota pari a 1,08 volte l'Investimento netto effettuato dalla Camera in Gohasta srl fino a quel momento. In tal caso i Soci si impegnano a far deliberare agli organi sociali la riduzione del capitale sociale per consentire il recesso della Camera.

10.3 Fermo restando quanto sopra, la Camera ha facoltà di dilazionare il disinvestimento nel termine massimo di cinque anni dalla sottoscrizione della partecipazione e le Parti, in buona fede, negozieranno le modalità e i termini di tale diversa modalità di disinvestimento. La richiesta di dilazione dovrà giungere alla Camera 90 giorni prima della decorrenza dei tre anni dalla sottoscrizione della partecipazione da parte della Camera corredate da valide motivazioni.

10.4 I Soci di Gohasta srl per l'intera durata del presente Patto, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale della Gohasta srl da parte della Camera fino alla esercizio dell'opzione di vendita da parte della Camera di cui al precedente punto 10.2, avranno un'opzione gratuita di acquisto dell'intera partecipazione detenuta dalla Camera nella Gohasta srl per un corrispettivo pari a 1,08 volte l'investimento effettuato dalla Camera.

11. Scioglimento e liquidazione

11.1 Qualora la società Gohasta srl incorra in una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del Codice Civile oppure in altre cause previste dalla legge o dallo statuto e la stessa Gohasta srl venga posta in stato di liquidazione, la società sarà tenuta al pagamento, a conclusione della fase liquidatoria e approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto -in anticipo sulle quote di capitale sociale sottoscritte dai soci di Gohasta srl dell'ammontare complessivo dell'Investimento Netto (come definito al punto 5.1 dei presenti patti parasociali) effettuato dalla Camera e maggiorato dell' 8%. Quindi, la Camera -in privilegio rispetto agli altri soci - avrà diritto al **rimborso anticipato** di un ammontare pari all' 1,08 volte l'Investimento Netto e tale rimborso dovrà riguardare - prima di ogni altra somma versata dalla Camera in Gohasta srl - l'intero ammontare della cifra pagata a "titolo di sovrapprezzo" complessivamente erogata (**maggiorata dell'8%**), sempre al netto delle eventuali somme incassate di cui sopra. In ogni caso, l'effettivo rimborso dell' Investimento Netto (maggiorato come sopra) della Camera da parte di Gohasta srl dovrà essere effettuato contestualmente all' approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto fra i soci.

12. Validità e Durata

12.1 Il presente patto avrà durata di tre anni dalla data di acquisizione della qualifica di socio da parte della Camera, prorogabile di ulteriori due anni ove venga esercitata tale opzione da parte della Camera stessa. Tuttavia, il presente Patto cesserà di avere efficacia nel momento in cui si determinassero le condizioni di uscita della Camera dalla compagine societaria della società Gohasta srl.

12.2 Il presente Patto è valido solo nei confronti delle Parti che lo hanno sottoscritto e non può essere ceduto o trasferito a terzi senza il consenso scritto delle Parti.

13. Prevalenza delle disposizioni del Patto

Le Parti si impegnano a riflettere, ove possibile e opportuno, le disposizioni del presente Patto nello Statuto della Gohasta srl e delle società dalle stesse controllate.

Le Parti concordano che in caso di divergenza tra le disposizioni del presente Patto e di quelle dello Statuto prevarranno le disposizioni del presente Patto Parasociale.

14. Modifica delle pattuizioni preesistenti

Il presente Patto modifica e sostituisce tutte le pattuizioni e gli accordi, scritti o verbali, in precedenza intervenute tra le Parti.

15. Riservatezza

Le Parti si obbligano reciprocamente a non rivelare a terzi il contenuto del presente Patto, salvo che col previo consenso di tutte le altre Parti e fatta eccezione per quelle informazioni e quei dati che debbano essere comunicati per disposizione di legge o regolamento.

16. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.



17. Modifiche

Nessuna modifica delle disposizioni del presente Patto sarà efficace salvo che sia effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti .

18. Invalidità parziale

Qualora, in qualsiasi tempo, una o più delle disposizioni del presente Patto siano o divengano illecite, invalide o inefficaci, ciò non pregiudicherà la liceità, la validità e l'efficacia delle altre disposizioni del presente Patto, salvo che risulti che una Parte non avrebbe stipulato il presente Patto senza quelle disposizioni che sono divenute illecite, invalide o inefficaci.

19. Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione che debba essere effettuata ai sensi del presente Patto dovrà essere inviata per lettera raccomandata o per Posta Certificata agli indirizzi indicati qui di seguito e si considererà ricevuta al momento dell'invio, ove inviata per posta certificata, ovvero al momento del ricevimento ove inviata a mezzo lettera raccomandata:

- alla Camera: presso la sede legale dell'ente
- ai soci, collettivamente presso all'indirizzo: e via

ovvero presso il diverso indirizzo o posta Certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Patto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Patto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

20. Esperti indipendenti

Ai fini del presente Patto, ovunque si faccia riferimento alla valutazione di un esperto indipendente, tale esperto sarà una società di revisione scelta di comune accordo tra le Parti fra loro o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Prato.

21. Legge regolatrice

Il presente Patto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.

22. Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, alla esecuzione e all'interpretazione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Prato.

I Soci di Gohasta srl

In nome e per conto della Camera di Commercio di Prato

Il presidente

A